

» conto ai Visdomini: che in questo pubblico luogo non abbia  
» notturnamente ad abitare alcuno se non mercatante o servo di  
» questo: che li sensali tutti del fondaco rimangano soggetti alla  
» magistratura de' consoli, con diritto bensì a' Visdomini d' inquisi-  
» zione contra essi, ma con obbligo di consegnar il formato pro-  
» cesso alli stessi consoli, essendo di loro giurisdizione la pena;  
» che siano tenuti li sensali porre in scritto tutti li contratti de' mer-  
» ci, li contraenti, la quantità, il prezzo, consegnandone lo scritto  
» ai Visdomini: scaricar non si possano nel fondaco dai merca-  
» tanti le merci senza permission de' Visdomini stessi, abbiano  
» questi la facoltà per esecuzione del loro ufficio di dare il giura-  
» mento e d' impor pene a chi ricasasse prestarlo. » Altri decreti  
ed altri leggi stabiliscono in seguito le discipline per la direzione  
del fondaco stesso e per la sicurezza delle pubbliche esazioni: tutti  
i quali decreti e statuti formano la storia di questa magistratura, e  
tutti si trovano raccolti nel sopraccitato libro *Bifrons* dell' Avogaria  
del comune. Rimasero tre i Visdomini sino all' anno 1295; ma es-  
sendosene moltiplicati notevolmente gli affari, fu necessario nel det-  
to anno aggiungerne un altro ed uno scrivano; perciocchè venne  
stabilita una nuova disciplina, per cui doveva questa magistratura  
sorvegliare la legatura delle merci alemanne finchè fossero chiuse  
e sigillate, e ciò per impedirne qualunque falsificazione o contrav-  
venzione sì rapporto alla qualità, come alla quantità delle merci  
medesime. Altre cose appartenenti ai Visdomini sopra il *fontego  
dei tedeschi*, particolarmente circa la formazione del loro capitolare,  
si possono vedere, oltrechè nel citato libro *Bifrons*, anche nei due  
nominati *Cerberus* e *Magnus* similmente dell' Avogaria del comune.